



CITTÀ DI
VENARIA REALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DI CATEGORIA B3, C1 E D1 – CCNL ENTI LOCALI

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione di un'agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" riferito alle categorie contrattuali B3, C1 e D1 da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso l'Amministrazione appaltante.

L'appalto comprende una prestazione che riguarda sia l'attività di fornitura di personale che di gestione dello stesso.

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie e non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Le singole forniture di lavoro temporaneo, saranno richieste all'agenzia che risulterà aggiudicataria, di volta in volta, in ragione delle effettive necessità dell'Ente. L'aggiudicazione della gara non costituisce comunque obbligo per il Comune di Venaria Reale che si riserva di non avviare alcuna richiesta qualora non si verificassero le fattispecie previste dalla vigente normativa, sia di tipo legale che negoziale, ovvero ritenesse di non avvalersene.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NORME DI RINVIO

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Più precisamente, si fa riferimento al D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, ai CCNL Enti Locali, in particolare a quello sottoscritto il 31/07/2009 per quanto riguarda il trattamento economico.

L'agenzia aggiudicataria dovrà altresì osservare quanto stabilito dal bando di gara e dal presente Capitolato speciale d'appalto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa rinvio alla normativa di cui sopra.

ART. 3 – IMPORTO, DURATA E FACOLTÀ DI RINNOVO

L'importo massimo complessivo dell'appalto è nel limite di € 25.000,00 Iva esclusa. Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L'appalto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione della gara ed avrà durata massima di 12 mesi.

Potrà essere eventualmente rinnovato, a discrezione della stazione appaltante, per un uguale periodo, se si protrarranno le esigenze straordinarie che lo hanno determinato e se la legislazione vigente lo consentirà.

Per accettazione _____

Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto, ai lavoratori dalla stessa avviati, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Essa si impegna inoltre a fornire, a specifica richiesta, all'Amministrazione appaltante copia delle buste paga dei lavoratori messi a disposizione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'agenzia.

Sono a carico dell'agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'agenzia appaltatrice, mediante apposita richiesta scritta a firma del Dirigente del Settore Amministrazione Generale, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi;
- 2) L'Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria e grado di esperienza necessario;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) sede ed orario di lavoro;
 - d) dati relativi alla posizione ed al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nella medesima categoria;
- 3) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del Settore a cui è assegnato in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
- 4) L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione appaltante è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego;
- 5) L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà articolato sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione appaltante, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1;
- 6) Il trattamento economico dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
- 7) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
- 8) La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
- 9) Eventuali indennità accessorie e rimborsi spese spettanti al lavoratore, saranno comunicati all'agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi,

Per accettazione _____

- salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 10) L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro, dalla stessa avviati, di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione appaltante;
 - 11) Il personale richiesto dall'Amministrazione appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento;
 - 12) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile, da concordare con l'Amministrazione appaltante e proporzionato alla durata del contratto lavorativo;
 - 13) Il lavoratore ha diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
 - 14) Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, con atto scritto, qualora il Comune ne ravvisi la necessità.

ART. 6 - RISERVE

Ove lo ritenga necessario, il Comune di Venaria Reale si riserva di selezionare i prestatori di lavoro avviati dall'agenzia, sulla base delle esperienze pregresse degli stessi presso il Comune o presso altre pubbliche amministrazioni.

ART. 7 - REQUISITI DEL PERSONALE

Gli operatori avviati dall'agenzia aggiudicataria, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- licenza di scuola dell'obbligo (intendendosi indifferentemente per tale il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, ovvero il conseguimento della licenza elementare entro l'anno 1962, anno scolastico 1961-1962) per la categoria B3;
- diploma di istruzione secondaria di 2° grado per la categoria C1;
- diploma di laurea per la categoria D1;
- idoneità fisica piena ed assoluta alle mansioni proprie del personale della categoria corrispondente che deve essere accertata da medico competente dell'Azienda sanitaria Locale, come prescritto dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e dalla L. 276/03.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE

Il prestatore di lavoro temporaneo per tutta la durata del contratto, ha diritto ad un trattamento economico e normativo pari a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari categoria del Comune.

Il lavoratore temporaneo fruisce altresì di tutti i servizi di cui godono i lavoratori dipendenti dell'articolazione organizzativa cui è assegnato.

Quanto necessario all'espletamento delle mansioni verrà fornito al lavoratore dal Comune.

Ogni lavoratore ha inoltre diritto ad un buono pasto qualora le sue giornate prevedano una prestazione di attività lavorativa superiore alle sei ore giornaliere, di cui due ore prima e due ore dopo la pausa che non dovrà essere inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore.

I predetti buoni, il cui valore sarà comunicato dall'Ente, saranno anticipati dall'agenzia aggiudicataria che, mensilmente, comunicherà al Comune il totale dei buoni pasto erogati a ciascun lavoratore.

Il lavoratore, per contro, ha l'obbligo di svolgere con diligenza e assiduità i compiti assegnatigli, osservando scrupolosamente l'orario di lavoro e garantendo la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza durante la prestazione lavorativa. Il Comune si riserva la

Per accettazione _____

facoltà, a suo insindacabile giudizio per sopraggiunte esigenze organizzative, di variare l'articolazione della prestazione lavorativa.

ART. 9 – LIBERTÀ SINDACALI

Ai prestatori di lavoro temporaneo sono riconosciute le libertà e le attività sindacali di cui alla L. 300/70.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune, per il tramite dell'Ufficio Personale, segnala tempestivamente per iscritto all'agenzia fornitrice le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore temporaneo messo a disposizione.

In particolare si terrà conto del:

- Corretto svolgimento delle mansioni;
- Comportamento del personale nei confronti degli utenti e dei dipendenti del Comune;
- Rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione appaltante;
- Rispetto del segreto professionale;
- Rispetto dei principi o regole etico-morali non espressamente sopraindicati ma contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che verrà consegnato agli operatori.

ART. 11 – PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

L'Amministrazione appaltante si obbliga a corrispondere all'agenzia appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta e dal Ccnl di riferimento, oltre iva sulla parte imponibile, che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, l'Amministrazione appaltante, in persona del Responsabile del servizio cui il lavoratore avviato sarà stato assegnato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'agenzia a cura del lavoratore.

L'Amministrazione appaltante corrisponderà all'agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal secondo giorno di assenza, previa esplicita richiesta dell'Amministrazione. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Amministrazione appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 60 giorni dalla data di ricevimento (fa fede il timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo) della relativa fattura, che l'agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

ART. 12 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'agenzia per il lavoro aggiudicataria è tenuta alla sostituzione di prestatori di lavoro, avviati dalla stessa, assenti per malattia, infortunio, per fatto e colpa degli stessi o di terzi od a seguito di procedimento disciplinare di sospensione o licenziamento adottato su iniziativa dell'Amministrazione Comunale. L'assenza deve essere comunicata, per iscritto a mezzo fax, al Settore presso il quale il prestatore d'opera svolge attività lavorativa il giorno precedente l'assenza stessa, se possibile, dalla filiale dell'agenzia per il lavoro aggiudicataria. La sostituzione

Per accettazione _____

dovrà avvenire, se richiesta, entro il secondo giorno lavorativo successivo all'assenza. In caso di mancato adempimento per ciascun lavoratore e per ciascun giorno lavorativo di ritardo verrà applicata una penale di €. 50,00. La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale. La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento, da parte dell'Amministrazione, a titolo di penale, salvo il maggior danno, della cauzione prestata per la relativa fornitura lavorativa.

ART. 13 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante si impegna a comunicare all'agenzia gli estremi dei Ccnl successivamente intervenuti da applicare ed i relativi trattamenti retributivi. L'Amministrazione appaltante, in caso di inadempienze dell'agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora pagate.

ART. 14 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 15 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'agenzia, anche su segnalazione dell'Amministrazione appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 16 – CONTRATTO D'APPALTO

Dopo l'aggiudicazione della gara non si procederà alla stipula del contratto così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del "Regolamento per la disciplina dei Contratti" ma sarà stipulato un contratto in forma di scrittura privata, soltanto in caso d'uso, a ogni richiesta di somministrazione di lavoro temporaneo.

Alla precisazione del profilo professionale, da fornire ascritto alle categorie indicate e all'effettivo impegno finanziario, provvederà dopo l'aggiudicazione il Dirigente del Settore Amministrazione Generale.

Ogni contratto, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti all'art. 21 del D.Lgs. 276/03, dovrà essere firmato, per l'Agenzia, dal titolare o legale rappresentante, e per il Comune, dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale.

Tutte le spese di contratto, se previste (copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto) sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ARTICOLO 17 - CAUZIONE

Entro 5 giorni dalla richiesta di ogni singola fornitura di lavoro, l'Agenzia appaltatrice è tenuta a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del servizio nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La fideiussione dovrà essere costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

Per accettazione _____

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Il deposito cauzionale resterà vincolato fino al termine dell'esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Qualora l'agenzia appaltatrice non provveda alla costituzione della garanzia, come sopra indicato, l'Amministrazione Comunale non procederà alla firma del contratto.

Il deposito cauzionale, costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione a causa dell'inadempimento del soggetto aggiudicatario, sarà restituito al termine di ogni singolo rapporto contrattuale previo accertamento dell'avvenuto, puntuale, completo adempimento, da parte del soggetto aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali.

La cauzione prestata sarà incamerata, a titolo di penale, nelle ipotesi di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 18 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa aggiudicataria presenterà, in relazione alla prestazione del servizio, e a cadenza mensile nel caso in cui lo stesso si protraesse per più mesi, la relativa fattura riportante la tipologia del servizio eseguito ed il corrispondente prezzo unitario. La liquidazione della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento. Alla fattura, pena la mancata corresponsione del corrispettivo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
- attestazione, mediante autocertificazione, da parte della Società di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori in applicazione del vigente CCNL di categoria.

Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su C/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa (comma 1).

L'aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7).

È a carico dell'aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 (comma 8).

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione appaltante mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- inadempimenti contrattuali secondo le precisazioni del presente capitolato;
- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di lavoro, avviati dall'agenzia;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30

Per accettazione _____

(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante.

- mancato assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione prestata, a titolo di penale, fatti salvi i danni e le spese.

Il presente capitolato speciale di appalto sarà parte integrante del contratto.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento da parte dell'Ente della cauzione costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

ART. 21 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Amministrazione appaltante rinvia:

- - disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- - disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;
- - disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e colla-boratori;
- - disposizioni in materia di imposte, tasse, contributi e diritto annuale dovuto alle camere di Commercio;
- - disposizioni in materia di antimafia;
- - disposizioni di cui alla legge 136/2010 sul tracciabilità dei flussi finanziari;
- -disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 22 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 23 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva del foro di Torino.

ART. 24 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

Per accettazione _____